



Comune di Gravina in Puglia

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 del 22/04/2024

OGGETTO: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2024.

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di APRILE, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 Dott. Fedele Lagreca	Sindaco
2 Filippo Ferrante	Vice Sindaco
3 Felicetta Cilifrese	Assessore
4 Maria Schinco	Assessore
5 Giuseppina Festa	Assessore
6 Leonardo Vicino	Assessore
7 Vito Stimolo	Assessore
8 Vincenzo Varrese	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
	Sì
Sì	
	Sì
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Dott. Fedele LAGRECA

IL SINDACO, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Avv. Teresa GENTILE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'Art.49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, N°267: **Favorevole**,

Gravina in Puglia, li 19/04/2024

Il Dirigente
(f.to Avv. Vito SPANO)

REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'Art.49 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000, N°267: **Favorevole** .

Gravina in Puglia, li 19/04/2024

Il Dirigente del Settore Finanziario
(f.to Avv. Vito SPANO)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

Visto che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 **commi da 837 a 845** “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il decreto 25 luglio 2023: Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

5 maggio 2009, n. 42». (23A04428) (GU n.181 del 4-8-2023)

- l'art 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... *a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...*”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Atteso che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è stata realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che hanno tenuto in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico rinveniente dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario così come definiti nel quadro tariffario (allegati A, B e C) che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2024 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui agli allegati A, B e C che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con efficacia dal 1° gennaio 2024;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi e canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Atteso che il gettito sopra indicato è necessario al raggiungimento degli equilibri del Bilancio di previsione 2024-2026 dell'Ente;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

Richiamato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, all'art. 45 *“I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*, all'art. 3 *“Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può: in presenza di un'utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone”*, agli artt. 54 e 55 *“Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.”*

Considerato che il mercato quindicinale dal 01/07/2016 rientra tra i servizi a domanda individuale, in quanto da tale data è stato trasferito nell'area attrezzata per la fiera San Giorgio; il corrispettivo annuo è calcolato ai sensi della deliberazione di G.C. n 142 del 24 07 2014;

Considerato che tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale ruolo preminente spetta alle attività di riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Gravina in Puglia e che tale obiettivo può essere raggiunto anche a mezzo di interventi e incentivi di natura fiscale;

Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso, dal Dirigente responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, altresì, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, a votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **di approvare** per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2024, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui agli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di azzerare**, ai sensi dell'art. 52, co. 3, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, il canone dovuto per dehors e ponteggi edilizi occupanti spazi ed aree pubbliche, indicate nel capo IV del sopracitato regolamento, gravanti sulla categoria stradale 1 CS spec. (Centro Storico), così come descritta nell'allegato B del sopracitato regolamento;
- 4) **di prorogare** il termine di scadenza dei pagamenti del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale al 31/05/2024;
- 5) **di dare mandato** al Servizio Entrate di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 6) **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

Prenotazione Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Fedele LAGRECA
(FIRMA DIGITALE)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Teresa GENTILE
(FIRMA DIGITALE)

Relata di inizio pubblicazione

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N° 267 - Art. 32 della legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii)

N. rep. 703

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta, su dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal giorno 22/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Funzionario Incaricato
f.to Avv. Teresa GENTILE
(FIRMA DIGITALE)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Funzionario Incaricato certifica, previa attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dal sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it dal 22/04/2024 per quindici giorni consecutivi;

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Gravina in Puglia, li 22/04/2024

Funzionario Incaricato
f.to Avv. Teresa GENTILE
(FIRMA DIGITALE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Gravina in Puglia
